

FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE: CONFERMATA L'ESENZIONE IVA PER LE ATTIVITA' DI BANCA DEPOSITARIA

Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Causa C-464/12, ATP Pension Service.

Con il presente articolo si pone l'attenzione sul tema del regime IVA da applicare alle commissioni corrisposte da un Fondo Pensione alla Banca Depositaria per lo svolgimento delle sue funzioni (di controllo, sorveglianza, deposito...).

Tale aspetto è stato molto discusso negli ultimi tempi e l'Agenzia delle Entrate, per far chiarezza in merito, si è espressa con la Risoluzione **97/E del 17 dicembre 2013** in risposta ad alcuni quesiti posti da Assogestioni e Abi.

Nello specifico sono state sottoposte all'attenzione dell'Agenzia quesiti in merito al regime IVA da applicarsi alle **commissioni corrisposte alle banche - depositarie - da parte delle SGR** (Società di Gestione del Risparmio) **per conto degli OICR** (Organismi di Investimento Collettivi del Risparmio) "(...)per i servizi riconducibili all'attività di banca depositaria di cui all'art. 38¹ del TUF (...)".

Il dibattito scaturisce dall'orientamento emanato dalla Corte di Giustizia dell'UE del 4 maggio 2006 che stabiliva come i servizi di controllo e di sorveglianza svolti dalla Banca Depositaria risultassero esclusi dal regime di esenzione IVA, decisione che ha indotto l'Agenzia delle Entrate a contestare il mancato assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto il corrispettivo per i servizi resi dalle Banche Depositarie nei confronti delle Società di Gestione del Risparmio per conto degli Organismi di Investimento Collettivi del Risparmio).

Con la predetta Risoluzione, inoltre, l'Agenzia delle Entrate stabiliva definitivamente l'imponibilità delle predette prestazioni individuandone un criterio secondo il quale

¹ L'art. 38 ("Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno") del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 - supplemento ordinario) stabilisce quanto segue:

"1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav e di Sicaf che designano per la gestione del proprio patrimonio un gestore esterno quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo posseggono i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13;

e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per l'adozione del divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;

f) nello statuto è previsto:

1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;

2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;

g) la stipula di un accordo tra il gestore, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell'articolo 41-bis, comma 2-bis.

2. Si applica l'articolo 35-bis, commi 3, 4, 5 e 6."

suddividere le attività esenti da imposta e le attività cui assoggettare l'imposta sul valore aggiunto e l'aliquota da applicare (28,3 %).

Per chiarire in via definitiva la situazione è intervenuta nuovamente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 13 marzo 2014 (Causa C-464/12, ATP Pension Service), con la quale stabilisce che il regime di esenzione IVA di cui godono i fondi comuni di investimento possa essere applicato anche alle forme di previdenza complementare.

A tal proposito si segnala infine l'iniziativa di Assoprevidenza che con proprie circolari (n.1/2014 e n.40/2014) che predispongono rispettivamente una richiesta di consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate in merito a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea provvedendo al contempo alla costituzione di un tavolo di lavoro con le principali associazioni del mondo della previdenza complementare per "(...) *individuare uno standard contrattuale da utilizzare nel nuovo contesto (...)*".

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

Con la collaborazione di

Stefano Colao